

**DELIBERA N. 118/08/CSP**

**DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' FOX INTERNATIONAL  
CHANNELS ITALY S.R.L.  
(PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITATE FOX CRIME )  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 5, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

-PROCEDIMENTO N ° 1746 /VF-

**L'AUTORITA'**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 14 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *Testo unico della radiotelevisione* pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico* adottato con decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS *Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 252/07/DICAM del giorno 12 dicembre 2007, notificato in data 17 dicembre 2007, con il quale veniva contestata alla società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L., con sede in Roma, Via Salaria n. 1021, autorizzata alla diffusione via satellite del programma denominato *Fox Crime*, la violazione del comma 5, dell'articolo 37. del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, poiché il 25 settembre 2007 durante la trasmissione del telefilm della serie *Criminal Intent* sono state trasmesse due interruzioni pubblicitarie consecutive distanti 16 minuti e 33 secondi e il 1 ottobre 2007, durante la trasmissione del telefilm della serie *Law & Order: Unità speciale*, sono state trasmesse due interruzioni pubblicitarie consecutive distanti 16 minuti e 43 secondi;

VISTE le memorie difensive, pervenute all'Autorità in data 28 dicembre 2007 con nota prot. n. 76390,. nelle quali l'emittente dichiara che la norma violata fa specifico riferimento a programmi non composti di parti autonome, mentre nel caso dei due telefilm oggetto di contestazione, la presenza di pause narrative con cambi di scena o di inquadratura permettono l'inserimento di interruzioni pubblicitarie senza alterazione del tessuto narrativo e senza pregiudizio per il valore artistico dell'opera e senza alterazione della compattezza narrativa e della sua l'unità nel rispetto della visione del telespettatore.

L'emittente fa inoltre presente che nei due episodi presi in esame la distanza tra interruzioni contigue è stata di poco inferiore ( poco meno di diciassette minuti) al valore stabilito di almeno venti minuti, di cui al comma 5, dell'articolo 37, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, imputabile ad un errore materiale, ad una imprecisione nel conformarsi agli obblighi di legge e non ad una scelta deliberata. per la quale non si è avuta la produzione di alcun beneficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'intervallo tra successive interruzioni pubblicitarie, da parte delle emittenti radiotelevisive, deve durare, in genere, almeno venti minuti per i programmi diversi da quelli di cui al comma 2, art 37, dello stesso decreto che comprendono *programmi composti di parti autonome o programmi sportivi, cronache e spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli*;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni in quanto i due programmi, oggetto della contestazione, non sono ascrivibili alla fattispecie di programmi di cui al comma 2, dell'articolo 37, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non risultando composti di parti autonome e non essendo programmi sportivi, ma, in quanto appartenenti a serie televisive costituite di episodi aventi finale chiuso, a quella dei *telefilm* ricadenti nel rispetto degli obblighi di cui al comma 5 , articolo 37, dello stesso decreto;

RITENUTA, pertanto, confermata la sussistenza della violazione dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione di interruzioni consecutive, distanti meno di venti minuti, il 25 settembre 2007 durante la trasmissione del telefilm della serie *Criminal Intent* e il 1 ottobre 2007 durante la trasmissione del telefilm della serie *Law & Order: Unità speciale*, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) e comma 2 lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli articoli 37, comma 5 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento avv. Giulio Votano;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DIFFIDA**

la società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L., con sede in Roma, Via Salaria n. 1021, autorizzata alla diffusione via satellite del programma denominato *Fox Crime*, a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.656,00 (cinquantunomilaseicentocinquantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i procedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Roma, lì 14 maggio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Amendola